



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

DR n. 2880 del 02/09/2016

Oggetto: “Regolamento di Ateneo per l’integrità nella ricerca scientifica”.

II RETTORE

Vista la deliberazione del 12 luglio 2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato il “Regolamento di Ateneo per l’integrità nella ricerca scientifica”;

Considerato che con tale Regolamento l’Ateneo fa propri i principi generali e le metodologie contenuti nel “Singapore Statement on Research Integrity”, elaborato nel corso della 2nd World Conference on Research Integrity, tenutasi a Singapore nel 2010, e nel documento “The European Code of Conduct for Research Integrity”, elaborato dal gruppo di lavoro internazionale promosso dalla European Science Foundation.

Riscontrato il coordinamento delle norme previste dal regolamento in oggetto con la disciplina contenuta nel “Codice Etico della Comunità Universitaria” dell’Università degli Studi di Torino, e nel “Codice di comportamento dell’Università di Torino”;

Vista la L. 30/12/2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012;

DECRETA

A decorrere dalla registrazione del presente Decreto, è emanato il “Regolamento di Ateneo per l’integrità nella ricerca scientifica” nel testo di seguito riportato.

F.to Il RETTORE
Prof. Gianmaria AJANI

Regolamento di Ateneo per l’integrità nella ricerca scientifica

Art. 1 - Premessa

L’Ateneo per corrispondere pienamente alle proprie finalità istituzionali di ricerca e formazione assicura il rispetto del principio di integrità.

Per promuovere l’integrità nella ricerca scientifica si impegna a:

- 1) formare tutti, ed in particolare i giovani che si formano nell’Ateneo, sui principi fondanti dell’integrità nello svolgimento dell’attività di ricerca.
- 2) gestire tempestivamente gli eventuali casi di deviazione dall’integrità nella ricerca scientifica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

A tale scopo l'Ateneo fa propri i principi generali e le metodologie contenuti nel "Singapore Statement on Research Integrity", elaborato nel corso della 2nd World Conference on Research Integrity, tenutasi a Singapore nel 2010, e nel documento "The European Code of Conduct for Research Integrity", elaborato dal gruppo di lavoro internazionale promosso dalla European Science Foundation.

Art. 2 - Violazioni dei principi dell'integrità nella ricerca

La mancata osservanza dei principi generali dell'integrità, onestà, responsabilità, correttezza e buona gestione delle ricerche è considerata dall'Ateneo una violazione. Le più gravi violazioni dei principi dell'integrità nella ricerca sono:

- la Fabbicazione di risultati del tutto o parzialmente inesistenti;
- la Falsificazione e la manipolazione dei risultati ottenuti;
- il Plagio, inteso sia come appropriazione di idee e risultati altrui senza riconoscerne la paternità agli autori, sia come duplicazione di idee e risultati propri senza esplicitarne la fonte.

Art. 3 - Valutazione delle sospette violazioni dell'integrità nella Ricerca Scientifica

Nel caso emergano sospetti di violazioni dei principi dell'integrità nella ricerca scientifica da parte di membri dell'Ateneo, il Rettore nomina tempestivamente, per tale finalità, una Commissione di indagine composta da tre esperti di cui almeno uno interno all'Ateneo.

La Commissione è chiamata:

- a) a valutare entro trenta giorni se si è verificata la violazione dei principi su esposti; se la conclusione della Commissione è che non si è verificata alcuna violazione, il caso viene archiviato senza ulteriori procedure e l'Ateneo valuta le azioni conseguenti a tutela della sua immagine;
- b) nel caso di accertamento di una violazione dei principi su esposti, a descrivere nel dettaglio la violazione riscontrata e ad esprimersi sulla gravità ed entità e, se possibile, sul grado di intenzionalità della stessa. In questi casi la Commissione può avvalersi dell'intervento di esperti interni e/o esterni all'Ateneo.

Nel caso di cui al punto b, conclusa l'attività della Commissione, il Rettore trasmette alla persona che si ritiene abbia commesso la violazione la relazione della Commissione offrendo la possibilità, entro il termine di trenta giorni, di presentare le proprie controdeduzioni e tutto il materiale utile per la propria difesa. Nel caso la persona sospettata di violazione presenti le proprie controdeduzioni, il Rettore le trasmette alla Commissione che relaziona su di esse.

Art. 4 - Sanzioni delle violazioni dell'integrità della Ricerca Scientifica

Al termine della procedura il Rettore comunica al Senato i risultati dell'indagine. Il Senato è chiamato a deliberare sulla eventuale sanzione.

Le sanzioni devono essere congrue rispetto all'entità, alla gravità ed alla eventuale recidiva della violazione. Ferme restando le valutazioni di competenza del Collegio di Disciplina laddove sussistano violazioni disciplinari, esse possono essere una o più delle seguenti:

- richiamo formale riservato;
- richiamo formale reso pubblico sull'albo di Ateneo;
- esclusione dall'accesso ai fondi di Ateneo per la ricerca, per un periodo da un anno a tre anni;

La deliberazione del Senato accademico viene in ogni caso trasmessa all'interessato e al Nucleo di valutazione. Il Rettore provvede all'esecuzione delle deliberazioni. La documentazione relativa alla sanzione deve essere conservata nel fascicolo personale dell'interessato. Le violazioni più gravi e l'eventuale recidiva vanno considerate ai fini della Valutazione interna di Ateneo prevista dalla legge 240/2010, per lo stesso periodo della sanzione.